

Cron. 340/2023

Sent. n. 15/2023 pubbl. il 26/04/2023

Rep. n. 28/2023 del 26/04/2023

Liq. controllate n. 10/2023
giovannelli M. Grazie

Liq. controllate n. 11/2023
Castellani Leandro.



**TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti

PRESIDENTE

dott.ssa Flavia Mazzini

GIUDICE

dott. Lorenzo Pini

GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 34/2023 avviato su domanda di
LEANDRO CASTELLANI e MARIA GRAZIA GIOVANNELLI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 20.04.2023 LEANDRO CASTELLANI e MARIA GRAZIA GIOVANNELLI hanno
presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di
liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) I ricorrenti risiedono a Fano e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la
competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il loro
centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti
localizzazioni;

(-) essi sono membri della stessa famiglia, in quanto coniugi conviventi, ragion per cui
può operare l'art. 66 cod. crisi con riguardo alle cd procedure familiari, ferma la
necessità – ribadita dal co. 3 della norma cit. – di mantenere distinte le rispettive masse
attive e passive;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod.
crisi in quanto:



- le parti ricorrenti non sono né imprenditori (l'impresa individuale del Castellani è stata cancellata nel 2020) né soci illimitatamente responsabili di società di persone, sicché non sono oggi assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- essi versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti complessivi (oltre 4,2 milioni di euro) ed il patrimonio liquidabile (poco meno di 2 milioni), così come indicato nel ricorso ed articolato, più prudentemente e condivisibilmente, dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) possono essere esclusi, allo stato e salva verifica del progresso nelle operazioni liquidatorie, il veicolo ed il conto Fineco (peraltro in contitolarità col figlio) indicati nel ricorso, in quanto di esiguo valore e verosimilmente necessari alle incombenze familiari dei ricorrenti. Quanto al 50% della rendita riveniente dal contratto di locazione dell'immobile di Nazzano (RM), essa non può essere tout court esclusa dalla liquidazione, ma deve farsi rientrare nel più ampio discorso attinente all'individuazione della quota da destinare al sostentamento dei ricorrenti, secondo le modalità meglio precisate nella parte dispositiva;

(-) l'apertura della liquidazione controllata implica l'operatività – tra gli altri – dell'art. 150 cod. crisi e quindi l'inibizione circa l'avvio o la prosecuzione di ogni azione cautelare o esecutiva;

(-) quanto all'ordine dei cespiti da liquidare richiesto dai debitori, trattasi di questione rimessa al liquidatore ma, chiaramente, dipendente dalla verifica in concreto delle ottimistiche prospettive di soddisfacimento dei creditori suggerite dai ricorrenti;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale



- (-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata familiare del patrimonio a carico di CASTELLANI LEANDRO nato a Fano il 01.12.1933 e GIOVANELLI MARIA GRAZIA, nata a Mondolfo il 23.03. 1941 entrambi residenti in Fano, Loc. Fenile n. 87;
- (-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
- (-) nomina quale liquidatore l'avv. Gala Vergari, già OCC
- (-) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (In caso di attività d'impresa) nonché dell'elenco dei creditori ove non vi abbiano ancora provveduto;
- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
- (-) ordina ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati compresi nella liquidazione;
- (-) manda al liquidatore di richiedere separatamente al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare

Pesaro, il 26.04.2023

Il Giudice est.
Dott. Lorenzo Pini



Il Presidente
Dott. Davide Storti

